



COMUNE DI AVIGLIANO

(Provincia di PZ)

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Regolamento approvato con deliberazione consiliare **n. 7 del 27.04.2023.**

INDICE

SEZIONE I

NORME GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Istituzione del Corpo di Polizia Locale

Articolo 3 – Competenza territoriale

Articolo 4 – Funzioni

Articolo 5 – Organi di indirizzo politico amministrativo

Articolo 6 – Collaborazione con le altre Forze di polizia

Articolo 7 – Festa della Polizia locale

SEZIONE II

ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA E STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

Articolo 8 – Organizzazione del servizio

Articolo 9 – Dotazione organica

Articolo 10 – Figure professionali e Ordinamento gerarchico del personale

Articolo 11 – Qualifica e gradi

Articolo 12 – Criteri di attribuzione e conferimento dei gradi

Articolo 13 – Comandante

Articolo 14 – Vice Comandante

Articolo 15 – Addetti al coordinamento

Articolo 16 – Addetti al controllo

Articolo 17 – Assistenti-istruttori e Agenti di polizia locale

Articolo 18 – Qualifiche rivestite dagli appartenenti alla Polizia locale

Articolo 19 – Nucleo del cerimoniale

SEZIONE III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Articolo 20 – Orario di servizio

Articolo 21 – Modalità di effettuazione dei servizi

Articolo 22 – Comunicazioni servizio

Articolo 23 – Programmazione delle ferie

SEZIONE IV

NORME DI COMPORTAMENTO

Articolo 24 – Subordinazione gerarchica e rapporti funzionali

Articolo 25 – Disciplina in servizio (rinvio al Codice Etico Europeo)

Articolo 26 – Istanze e reclami

Articolo 27 – Saluto

SEZIONE V DOTAZIONI

Articolo 28 – Acquisizioni strumentali e tecniche

Articolo 29 – Custodia e conservazione delle dotazioni, attrezzature e documenti

Articolo 30 – Veicoli

Articolo 31 – Gonfalone

Articolo 32 – Comunicazioni e informazione

Articolo 33 – Armi

Articolo 34 – Tipo delle armi in dotazione

Articolo 35 – Numero delle armi in dotazione

Articolo 36 – Assegnazione dell'arma e delle munizioni

Articolo 37 – Modalità di porto dell'arma

Articolo 38 – Servizi di collegamento e rappresentanza

Articolo 39 – Prelevamento e deposito dell'arma

Articolo 40 – Doveri dell'assegnatario

Articolo 41 – Addestramento al tiro

Articolo 42 – Strumenti e presidi tattici difensivi in dotazione

Articolo 43 – Uniforme

Articolo 44 – Placca di servizio

Articolo 45 – Tessera di riconoscimento

SEZIONE VI RICONOSCIMENTI

Articolo 46 – Encomi ed elogi

SEZIONE VII NORME FINALI DI RINVIO

Articolo 47 – Relazioni sindacali

Articolo 48 – Pari opportunità

Articolo 49 – Servizi effettuati per conto di privati

Articolo 50 – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 51 – Approvazione

Articolo 52 – Comunicazione del regolamento

Articolo 53 – Entrata in vigore del regolamento

ALLEGATI:

Allegato A: Codice etico europeo per la Polizia

SEZIONE I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 4 4e 7 della legge 7 marzo 1986 n. 65 e dell'articolo 7 delle Legge Regionale di Basilicata 29 dicembre 2009 n. 41, disciplina l'organizzazione, le attività e le funzioni del Corpo di Polizia Locale del Comune di Avigliano.
2. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si osservano le norme di Leggi statali e regionali, le norme contrattuali vigenti e gli atti di contrattazione a livello locale, le disposizioni contenute nei Regolamenti comunali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 2 - Istituzione del Corpo di Polizia Locale

1. È istituito, ai sensi degli articoli 1, 7 e 12 della Legge 7 marzo 1986 n. 65 e 6 della L.R. 29 dicembre 2009 n. 41 il Corpo di Polizia Locale del Comune di Avigliano.
2. L'organizzazione ed il funzionamento del Corpo di Polizia Locale di Avigliano sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente regolamento e dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 3 - Competenza territoriale

1. L'ambito territoriale ordinario delle attività di Polizia Locale è quello del territorio del Comune di Avigliano.

Art. 4 - Funzioni

1. Le funzioni di Polizia Locale sono svolte dal Corpo di Polizia Locale del Comune di Avigliano.
2. Il Corpo provvede allo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dalle disposizioni vigenti e dalle direttive degli Organi Istituzionali di Governo, privilegiando l'attività di prevenzione e l'educazione del cittadino. In particolare:
 - a) vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune, procedendo all'accertamento delle relative violazioni e irrogando, ove competente, le relative sanzioni, con particolare riferimento a quelle contenute nell'art. 4 della Legge Regionale n. 41/2009;
 - b) svolge attività di Polizia Stradale ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.Lgs. n. 285/1992;
 - c) presta servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta nell'interesse del Comune;
 - d) presta opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché in caso di privato infortunio;
 - e) svolge attività ausiliarie di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 65/1986, nell'ambito dei servizi integrati di sicurezza, ai sensi della Legislazione vigente in materia.
3. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Avigliano esercitano, nel territorio di competenza, le funzioni ed i compiti istituzionali.
4. Il Sindaco, nell'ambito delle funzioni di Ufficiale di Governo di cui all'art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, concorre ad assicurare anche la cooperazione della Polizia Locale con le Forze di Polizia Statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'Interno - Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza.
5. Il Corpo di Polizia Locale, quale struttura permanente operante sul territorio, collabora con i servizi comunali, provinciali e regionali di Protezione Civile assolvendo, per la parte di competenza, ai compiti di

primo soccorso ed agli altri compiti d'istituto, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 41/2009 e dal piano comunale di protezione civile.

6. La struttura comunale che esercita le funzioni di Polizia locale assume la denominazione di "Corpo", ovvero di "Servizio", ricorrendo le condizioni previste dall'art. 5, comma 2, della legge regionale.

Art. 5 - Organi di indirizzo politico-amministrativo

1. Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 29 dicembre 2009, n. 41 il Sindaco svolge funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo nell'ambito del Corpo di Polizia Locale.

2. Il Sindaco può delegare le funzioni di cui all'art. 1 della stessa Legge ad un Assessore.

3. L'addestramento, la disciplina e l'impiego tecnico-operativo degli addetti alla polizia locale sono di competenza del Comandante.

Art. 6 - Collaborazione con le altre Forze di polizia

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge, e nell'ambito delle rispettive competenze, è favorita la collaborazione con le altre Forze di polizia. Di ciò dovrà essere informato tempestivamente e preventivamente il Sindaco, direttamente o tramite l'assessore delegato alla Polizia locale, ad eccezione delle attività di polizia giudiziaria.

Art. 7 - Festa della Polizia locale

1. La festa della Polizia locale ricorre il 20 gennaio, in coincidenza con la festività di San Sebastiano, patrono della Polizia locale, e viene celebrata annualmente con una cerimonia religiosa e civile.

SEZIONE II

ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA E STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

Art. 8 - Organizzazione del servizio

1. La struttura organizzativa della Polizia locale è determinata dalla Giunta comunale, con il medesimo provvedimento di approvazione della dotazione organica.

Art. 9 - Dotazione organica

1. Il contingente numerico degli addetti alla Polizia locale è fissato dalla Giunta comunale con il provvedimento che determina la dotazione organica generale del Comune, ed è soggetto alla periodica verifica del fabbisogno effettivo, tenuto conto della popolazione residente e dimorante e delle caratteristiche morfologiche, socio-economiche e ambientali del territorio comunale.

2. La struttura organizzativa è improntata alla massima elasticità e al criterio del decentramento sul territorio, al fine di sviluppare funzioni di prossimità con le frazioni e i quartieri del Comune.

3. L'attività di controllo e sanzionatoria degli illeciti relativi alla sosta, come previsto dalla normativa vigente, può essere affidata anche a personale non appartenente alla struttura di Polizia locale, con funzioni di "ausiliario del traffico".

4. Il contingente numerico di cui al precedente comma 1 è quello risultante dalla vigente dotazione organica dell'ente.

Art. 10 - Figure professionali e ordinamento gerarchico del personale

1. Tutto il personale del Corpo di Polizia locale dipende gerarchicamente dal Comandante che definisce con proprio provvedimento il piano di assegnazione del personale alle unità operative/nuclei del Corpo, nei limiti della dotazione organica complessiva stabilita.

2. Fermo restando il sistema di classificazione determinato dal C.C.N.L. e dalle norme in materia vigenti, il personale del Corpo è ulteriormente classificato, ai fini organizzativi interni, in:

- Comandante;
- Vice Comandante;
- Ufficiali addetti al coordinamento e controllo;
- Ispettori
- Assistenti ed Istruttori di vigilanza.

3. L'ordinamento gerarchico del Corpo di Polizia Locale è rappresentato dal grado, a parità di grado, dall'anzianità di servizio nel grado stesso.

4. Gli appartenenti al Corpo di Polizia locale sono tenuti ad eseguire gli ordini di servizio e le disposizioni impartite dai superiori gerarchici, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi, dei regolamenti e dei contratti di lavoro vigenti in materia.

5. A prescindere della qualifica, funzione, grado, ufficio di assegnazione, tutti gli addetti del Corpo di Polizia Locale sono tenuti:

- a) a garantire con il loro personale contributo professionale, la funzionalità e l'efficienza del servizio;
- b) a concorrere con gli altri uffici amministrativi (nei limiti di rispettiva competenza) alla cura, promozione e tutela della comunità, del territorio e delle attività locali;
- c) a collaborare con le altre forze di polizia per il perseguimento dei rispettivi compiti di istituto.

Art. 11 - Qualifica e gradi

1. Ai sensi dell'art. 21 della L.R. di Basilicata 29/12/009, n. 41, gli addetti alla Polizia Locale, distinti in Ufficiali (Colonnello, Tenente Colonnello, Maggiore, Capitano, Tenente e Sotto Tenente), Ispettori (Ispettore Superiore, Ispettore Capo ed Ispettore) ed Assistenti - Istruttori di Vigilanza (Assistente Istruttore, e Agente) sono identificabili attraverso i gradi conferiti secondo le disposizioni del presente regolamento.

2. Nel rispetto della L.R. 41/2009, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale del Comune di Avigliano rivestono, pertanto, i seguenti gradi:

- COMANDANTE=Maggiore;
- VICE COMANDANTE=Capitano;
- ADDETTI AL COORDINAMENTO E CONTROLLO= Tenente, Sotto Tenente;
- ISPETTORI = Ispettori (Ispettore Superiore, Ispettore Capo e Ispettore);
- ISTRUTTORI DI VIGILANZA= Assistente e Agente.

3. La progressione dei gradi, successiva all'attribuzione iniziale, segue la disciplina della L.R. n. 41/2009 e dell'art. 12 del presente regolamento.

Art. 12 - Criteri di attribuzione e conferimento dei gradi

1. Il conferimento dei gradi risponde alle esigenze del Corpo e rispecchia l'organizzazione interna della struttura e l'aggiornamento avverrà in base ai criteri fissati nel successivo comma, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per l'attribuzione dei gradi provvede il Comandante con propri atti gestionali, tenendo conto dei seguenti parametri generali:

Categoria "C":

- **Agente** – denominazione e distintivo di accesso;
- **Assistente** - denominazione e distintivo che si conseguono dopo 5 anni di anzianità nella categoria "C" e posizione economica non inferiore al C2;
- **Ispettore** - denominazione e distintivo che si conseguono dopo 10 anni di anzianità nella categoria "C" e posizione economica non inferiore a C3
- **Ispettore Capo** - denominazione e distintivo che si conseguono dopo 20 anni di anzianità nella categoria "C" e posizione economica non inferiore a C4;
- **Ispettore Superiore** - denominazione e distintivo che si conseguono dopo 30 anni di anzianità nella categoria "C" e posizione economica non inferiore al C5.

Categoria "D":

- **Tenente** – distintivo e denominazione di accesso;
- **Capitano** - distintivo e denominazione che si consegue con l'attribuzione della qualifica di vice-comandante;
- **Maggiore** – distintivo e denominazione di accesso al ruolo di Comandante del Corpo di Polizia Locale.

3. Il conferimento dei gradi è, comunque, subordinato all'assenza di sanzioni disciplinari definitivamente comminate nell'ultimo biennio, ad eccezione del rimprovero semplice e scritto.

Art. 13 - Comandante

1. Il Comandante del Corpo risponde dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.

2. Il Comandante della Polizia locale, oltre alle funzioni gestionali e organizzative previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, svolge le seguenti attribuzioni:

- a) rappresenta la Polizia locale nei rapporti interni ed esterni ed in occasione di manifestazioni pubbliche;
- b) definisce la programmazione dei servizi da espletare e le attività di formazione del personale, al fine di conseguire gli obiettivi fissati dall'Amministrazione;
- c) emana direttive nell'ambito delle proprie attribuzioni, vigila sull'espletamento dei servizi svolti dal personale e ne verifica l'attuazione;
- d) dispone dell'impiego tecnico-operativo del personale assegnandolo alle unità, ai reparti e ai servizi vari;
- e) formula note di elogio al personale ritenuto meritevole, e sottopone all'Amministrazione proposte di encomi e di ricompense al valor civile per atti di particolare coraggio;
- f) segnala al Sindaco, o all'Assessore delegato, fatti e situazioni da valutare per il miglioramento della funzionalità e dell'efficienza dei servizi;
- g) ha responsabilità esclusiva in ordine:
 - all'attività di relazione con gli organi direzionali dell'Ente, con le Autorità Amministrative e Giudiziarie, con i responsabili delle Forze di polizia presenti sul territorio comunale, provinciale e regionale, oltre a coordinare i servizi resi dalla Polizia locale in collaborazione con le altre Forze di polizia e con la Protezione civile;
 - alla rappresentanza del Corpo;
 - alla realizzazione dei programmi di massima e l'esecuzione delle direttive del Sindaco;
 - a tutti gli atti di gestione inerenti il Corpo, ivi compresi gli atti di gestione del personale.

3. In particolare, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- a) provvede al controllo e verifica dei risultati conseguenti l'attività svolta rispondendo degli stessi;
- b) cura il procedimento per il conferimento dei gradi ai sensi del precedente articolo 12 e provvede alla direzione e al coordinamento del personale sotto ordinato;
- c) cura la corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi, firmandone le relative proposte;
- d) esprime pareri e formula proposte su progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti riguardanti la circolazione stradale di competenza dell'amministrazione;
- e) segnala al Sindaco fatti e situazioni, allo scopo di migliorare la funzionalità e l'efficienza dei servizi;
- f) provvede a quanto altro previsto secondo i compiti istituzionali demandati dalla Legge n. 65/1986, dalla L.R. n. 41/2009 e dal D.Lgs. n. 112/98 e successive modificazioni ed integrazioni; l) pone in essere tutti gli atti necessari per l'attuazione degli obiettivi;
- g) sovrintende all'organizzazione dell'orario di servizio.

Art. 14 - Vice Comandante

1. Il Vice Comandante, che assume la qualifica di "Ufficiale di polizia locale" (categoria D), assolvere le funzioni proprie degli addetti al coordinamento, al cui ruolo appartiene.

2. Oltre alle funzioni indicate al precedente comma 1, il Vice Comandante svolge i seguenti compiti:

- a) sostituisce il Comandante in caso di assenza o impedimento di questi;
- b) esercita le altre funzioni delegate dal Comandante.

3. In caso di assenza o di impedimento del Vice Comandante, il Comandante è sostituito dall'Ufficiale più alto in grado e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'Ispettore più alto in grado.

Art. 15 - Addetti al coordinamento

1. Gli addetti al coordinamento, che assumono la qualifica di "Ufficiali di polizia locale" (categoria D), coadiuvano il Comandante e assicurano la direzione dell'unità organizzativa a cui sono assegnati, curando altresì la disciplina e l'impiego tecnico-operativo del personale dipendente.

2. In particolare, gli addetti al coordinamento svolgono le seguenti attribuzioni:

- a) forniscono istruzioni normative ed operative al personale dipendente;
- b) concorrono a curare la formazione professionale e l'aggiornamento del personale dipendente;
- c) curano l'esecuzione delle direttive e delle disposizioni diramate dal Comandante;
- d) mantengono i rapporti istituzionali con altri organi ed enti a livello territoriale;
- e) esercitano le altre funzioni delegate dal Comandante.

Art. 16 - Attribuzioni degli addetti al controllo

1. Gli addetti al controllo, che assumono la qualifica di "Ispettori di polizia locale" (categoria C), collaborano alla direzione dell'unità operativa a cui sono assegnati e curano l'osservanza della regolare esecuzione dei servizi e delle attività, assicurando la corrispondenza dei risultati conseguiti alle direttive ricevute e verificando la congruità ed adeguatezza delle modalità operative utilizzate.

2. Nel rispetto delle declaratorie della categoria di appartenenza, gli addetti al controllo espletano ogni altro incarico loro affidato, nell'ambito dei compiti istituzionali, dai superiori cui rispondono direttamente.

Art. 17 - Attribuzioni degli assistenti-istruttori e degli agenti di polizia locale

1. Agli assistenti-istruttori e agli agenti di polizia locale, che assumono la qualifica di "Agenti di polizia locale" (categoria C), compete l'espletamento di tutte le mansioni relative alle funzioni d'istituto, connesse alla categoria di appartenenza.

Art. 18 - Qualifiche rivestite dagli appartenenti alla Polizia locale

- 1. Il personale appartenente al ruolo degli "Ufficiali" e al ruolo degli "Ispettori" riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
- 2. Il personale appartenente al ruolo degli "Assistenti-istruttori" e al ruolo degli "Agenti" riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria.
- 3. Tutti gli appartenenti alla Polizia locale possono acquisire la qualifica di agenti di pubblica sicurezza.
- 4. Ai fini del conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, il Sindaco inoltra al Prefetto apposita richiesta contenente le generalità del personale destinato al Corpo della Polizia locale.
- 5. Il Prefetto, sentito il Sindaco, può dichiarare la perdita della qualità predetta qualora accerti il venir meno di alcuno dei requisiti previsti.

Art. 19 - Nucleo del cerimoniale

1. È costituito, su base volontaria, il Nucleo del cerimoniale. In caso di domande non sufficienti da parte degli addetti, il Nucleo è costituito con provvedimento del Comandante della Polizia locale che individua il personale da assegnare.
2. I compiti del Nucleo sono il servizio d'onore in occasione di cerimonie istituzionali e il servizio di scorta al gonfalone del Comune. Tali servizi sono svolti in aggiunta a quelli ordinari prestati presso la struttura di appartenenza.
3. Gli appartenenti al Nucleo svolgono adeguata formazione sulle nozioni di cerimoniale.
4. La scorta al gonfalone comunale è effettuata di regola da tre unità ed è comandata da un Ufficiale.
5. Il personale appartenente al Nucleo del cerimoniale veste la divisa storica a tal fine predisposta, per i servizi di scorta al gonfalone comunale, oppure l'alta uniforme per gli altri servizi d'onore e di rappresentanza, ed è dotato di sciabola o spadino.

SEZIONE III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 20 - Orario di servizio

1. Nell'ambito della disciplina sull'orario di lavoro e sull'articolazione dell'orario di servizio stabilita dal Comune, il servizio di Polizia Locale per la sua specificità è reso in modo turnato sette giorni su sette.
2. In particolare il personale della Polizia locale, al fine di garantire un'efficace copertura dei servizi, osserva l'orario organizzato e pianificato in turni mensilmente predisposto dal Comandante della Polizia Locale.
3. Qualora le esigenze di servizio lo richiedano, gli operatori sono tenuti a prestare servizio anche per un numero superiore di ore, con le modalità previste dalle norme contrattuali.
4. In caso di impossibilità dell'operatore ad iniziare il proprio turno di servizio, il medesimo deve darne notizia al comando, senza ritardo, indicandone succintamente le motivazioni.
5. Ogni prestazione lavorativa eccedente l'orario di lavoro ordinario è da considerarsi prestazione straordinaria e come tale deve essere autorizzata dal Comandante.
6. Il Comandante del Corpo può variare l'orario di lavoro ordinario degli operatori di Polizia Locale, stabilito dalla Giunta Comunale, per esigenze di servizio, garantendo comunque l'avvicendamento del turno antimeridiano e pomeridiano.
7. Per le particolari funzioni svolte, il Comandante osserva l'orario generale di lavoro previsto per il personale comunale, organizzando la propria attività con autonomia e flessibilità, assicurando adeguata presenza presso la sede del Corpo.
8. La contrattazione decentrata di lavoro e/o la concertazione definiscono i criteri di attuazione dell'orario di servizio e individuano le risorse necessarie a garantire le indennità di turnazione, i festivi e la reperibilità.

Art. 21 - Modalità di effettuazione dei servizi

1. I servizi sono programmati ed effettuati secondo il criterio della gestione per obiettivi, della responsabilizzazione del personale per il conseguimento degli stessi, della verifica dei risultati raggiunti e dell'incentivazione in rapporto al raggiungimento di effettivi e misurabili standard quali-quantitativi.
2. L'attività sul territorio è svolta con le seguenti modalità:
 - a) i servizi operativi e di controllo del territorio vengono svolti da pattuglie in coppia. I servizi a carattere amministrativo e comunque non operativi, i sopralluoghi specialistici che non comportino a parere del responsabile della struttura problematiche di sicurezza, e i trasferimenti da sedi distaccate possono essere svolti singolarmente;
 - b) i servizi appiedati sono di norma destinati alla regolamentazione del traffico nella fase dinamica e statica, alla rilevazione delle infrazioni, alle attività di vigilanza di quartiere;
 - c) i servizi con uso di veicoli ed altri mezzi sono destinati alla sorveglianza del territorio, al pronto intervento, ad attività varie di istituto. L'itinerario ed i compiti da assolvere (che, a seconda dell'obiettivo da raggiungere, possono essere sia di tipo generico, e quindi non prefissati, che specifico, e quindi prefissati) sono determinati negli ordini di servizio;
 - d) i servizi sono effettuati con l'ausilio di apparecchi ricetrasmittenti ovvero con telefono cellulare di servizio, che colleghino permanentemente e obbligatoriamente il personale su strada con l'unità che svolge la funzione di centrale operativa, salvo dispensa espressamente accordata per limitato periodo di tempo;

- e) la programmazione che le eventuali unità operative definiscono per il proprio servizio di istituto, in base alle direttive del Comandante, è coordinata con la programmazione dei servizi generali sul territorio, ordinari e straordinari, predisposta a livello centrale.
3. Gli appartenenti alla Polizia locale hanno l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora prevista presso l'unità o l'ufficio, portando con sé l'equipaggiamento individuale in dotazione.
4. I turni di servizio sono programmati con ordine di servizio del Comandante o dei responsabili delle attività di coordinamento con cadenza almeno quindicinale.
5. Il responsabile della programmazione ha l'obbligo di informare il personale con tempestività, e comunque entro le ore 13 del giorno precedente, di eventuali variazioni di orario ovvero di postazione o di incarico assegnato; sono ammesse forme di comunicazione anche diverse da quella scritta, che garantiscano il controllo sull'effettiva ricezione delle informazioni.
6. Il personale che, per qualsiasi motivo, non può presentarsi in servizio, deve darne comunicazione almeno un'ora prima dell'orario d'inizio del proprio turno al Comandante o al responsabile delle attività di coordinamento, fatte salve situazioni straordinarie che dovranno essere formalmente e riseratamente rappresentate.
7. Le direttive impartite dal Comandante devono garantire pari opportunità a tutto il personale, nei vari servizi di competenza. Nella individuazione dei dipendenti da adibire alle attività il Comandante avrà riguardo dei seguenti criteri:
- anzianità di servizio;
 - attitudini individuali.

Art. 22 - Comunicazioni di servizio

1. Il personale addetto ai servizi esterni deve portare con sé una radio ricetrasmittente ovvero un telefono cellulare di servizio, forniti dall'ente, con i quali possa essere immediatamente reperito dal Comando, dai colleghi e dall'utenza.
2. È consentito portare con sé telefoni cellulari personali, purché il loro utilizzo non rechi manifesto nocumento alla qualità e all'efficienza del servizio prestato.
3. Il personale degli uffici distaccati di Polizia locale è tenuto a fornire, periodicamente e con puntualità, ogni tipo di informazione inerente il servizio che sia espressamente richiesta dal Comando. A tal fine provvederà a ordinare e revisionare gli archivi cartacei ed informatici ed alla regolare tenuta di registri, elenchi e statistiche.

Art. 23 - Programmazione delle ferie

1. Il Comandante della Polizia locale, tenuto conto delle prevedibili esigenze di servizio e delle preferenze manifestate dal personale, approva annualmente i turni di ferie.
2. In ogni caso, non può essere collocato in ferie contemporaneamente un numero di dipendenti tale da non garantire l'espletamento dei servizi minimi essenziali sull'intero territorio di competenza.
3. Eventuali ulteriori richieste, per comprovate necessità, possono essere autorizzate dal Comandante.
4. I servizi sono programmati in modo da consentire a tutto il personale la fruizione dell'intero periodo di ferie nel corso dell'anno solare.
5. Per le ferie del Comandante provvede il Sindaco.

SEZIONE IV

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 24 - Subordinazione gerarchica e rapporti funzionali

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti del Comandante e degli altri superiori gerarchici nel Corpo.
2. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire gli ordini e le direttive impartiti dai superiori gerarchici.
3. Qualora l'appartenente al Corpo riceva dal proprio superiore un ordine che ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore che lo ha impartito dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'appartenente al Corpo è tenuto a darvi esecuzione e di esso risponde, a tutti gli effetti, il superiore che lo ha impartito.
4. Non deve, comunque, essere eseguito l'ordine del superiore quando l'atto sia palesemente vietato dalla legge e ne costituisca illecito penale o amministrativo.
5. In tal caso, l'appartenente al Corpo ne informa immediatamente i superiori.
6. La posizione gerarchica dei singoli componenti del Corpo è determinata dal grado ricoperto; a parità di grado, dall'anzianità di servizio dello stesso; a parità di anzianità, dall'ordine di merito della graduatoria di merito del concorso o selezione per l'acquisizione del grado medesimo; a parità di merito della graduatoria, dall'età anagrafica.

Art. 25 - Disciplina in servizio (Rinvio al Codice Etico Europeo)

1. Il personale del Corpo di Polizia Locale deve prestare la propria opera nell'interesse esclusivo della collettività e della Pubblica Amministrazione.
2. È fatto obbligo concorrere al buon andamento del servizio, disimpegnando le attribuzioni assegnate con attività diligente e puntuale ed avendo cura di svolgere le mansioni nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni e direttive impartite dai superiori.
3. Nelle more dell'approvazione, da parte della Regione Basilicata, del Codice Deontologico per la Polizia Locale, così come previsto dall'art. 27 della Legge Regionale n. 41/2009, il personale deve:
 - a) osservare con diligenza le norme di legge e di regolamento, nonché le direttive e le disposizioni del Comando;
 - b) collaborare attivamente al perseguimento delle finalità di istituto e alla realizzazione dei programmi operativi;
 - c) mantenere costantemente un contegno professionale e comportamenti consoni alle qualifiche ricoperte;
 - d) assumere comportamenti cortesi, corretti e disponibili nei riguardi dell'Autorità, dei colleghi e delle persone;
 - e) evitare comportamenti o giudizi lesivi del prestigio delle Istituzioni Pubbliche e della dignità delle persone;
 - f) rispettare il segreto d'ufficio e la tutela della privacy;
 - g) non utilizzare, a fini privati, le informazioni di cui venga a conoscenza per ragioni d'ufficio;
 - h) rispettare l'orario di lavoro e non assentarsi dal servizio, senza autorizzazione;
 - i) presentarsi in servizio all'ora fissata dall'ordine di servizio, presso il Comando o, in casi eccezionali, nel luogo stabilito dai superiori, in divisa e in perfetto ordine nella persona e

nell'uniforme;

- j) avere cura dei locali, arredi, veicoli, strumentazioni e materiali, assegnati al servizio ed utilizzarli con perizia ed accortezza, per le sole finalità di istituto;
- k) non chiedere, né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
- l) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione;
- m) osservare, in ogni caso, quanto stabilito dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti.

4. È fatto divieto di assumere qualsiasi tipo di comportamento discriminatorio nei confronti delle persone (cittadini italiani, stranieri e apolidi) in ragione del sesso, della provenienza geografica, dell'etnia, della lingua, della religione, delle opinioni politiche, dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere, delle condizioni personali e sociali. Fatte salve ulteriori sanzioni, l'inosservanza della presente disposizione è considerata grave mancanza ai doveri di disciplina e comportamento; è considerato parimenti responsabile l'operatore che, assistendo ad un atteggiamento/comportamento discriminatorio, posto in essere da un collega, non provveda a denunciarne il comportamento nelle forme previste dal presente regolamento.

5. È fatto divieto di assumere atteggiamenti intimidatori e, comunque, in danno, anche psicologico e relazionale, dei colleghi di servizio.

6. Salve ulteriori sanzioni, le azioni di mobbing, individuali e collettive, sono da considerarsi grave mancanza disciplinare.

7. L'inosservanza reiterata e manifesta di ordini, disposizioni e direttive dei superiori gerarchici, nonché ogni forma di insubordinazione gerarchica, sono considerate gravi mancanze disciplinari.

8. E', altresì, considerata insubordinazione la critica, in presenza di più persone, di ordini od direttive dei superiori gerarchici e dell'Autorità.

9. L'occorrere degli atteggiamenti insubordinati, in presenza di persone estranee al servizio è considerata circostanza aggravante, in quanto lesiva del prestigio del servizio medesimo.

10. Non è considerata insubordinazione, il rifiuto di compiere atti od omissioni che costituiscono violazione delle leggi penali.

11. In tali evenienze chi riceve l'ordine si astiene dal darvi esecuzione e ne informa tempestivamente il Responsabile del servizio.

12. Il Corpo di Polizia Locale si conforma, per quanto non previsto nel presente articolo e per le norme in contrasto con esso, al Codice Etico Europeo per la Polizia di cui alla Raccomandazione n. 2001/10 Rec del Comitato dei Ministri degli Stati membri sul Codice Europeo di Etica della Polizia 765a - Riunione del Comitato dei Ministri, 19 settembre 2001 (Allegato A).

Art. 26 - Istanze e reclami

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale rivolgono direttamente al Comandante le richieste di colloquio, le istanze ed i reclami, nonché ogni altra comunicazione inerente il servizio.

2. Il Comandante non può recusare di ricevere le istanze ed i reclami.

3. Dopo aver, eventualmente, espresso il proprio parere per iscritto, deve trasmettere a chi di dovere le istanze e i reclami del personale sottoposto.

4. Per i colloqui il Comandante può delegare il Vicecomandante o altro Ufficiale, secondo l'organizzazione del Corpo, il quale relazionerà al Comandante stesso.

Art. 27 - Il saluto

1. Il saluto, quale norma di buona educazione ed espressione formale del decoro del servizio, è un atto doveroso da parte del personale del Corpo che indossa l'uniforme.
2. Il saluto, in forma civile, è dovuto alla generalità dei cittadini.
3. Il saluto, in forma militare, è destinato soltanto alla bandiera nazionale ed europea, al Capo dello Stato, alle Autorità rappresentative di Istituzioni Pubbliche (civili, militari e religiose), ai superiori gerarchici, nonché ai cortei funebri e ai simboli religiosi.
4. Il saluto, in forma militare, si esegue portando la mano destra, aperta e a dita unite, all'altezza dell'avvisiera del copricapo; il polso è posto in linea con l'avambraccio ed il braccio in linea con la spalla. Nel caso l'operatore sia privo di copricapo si porrà sull'attenti in atteggiamento formale.
5. È dispensato dal saluto:
 - a) il personale impegnato in servizi per i quali il saluto costituisce impedimento e/o intralcio;
 - b) il personale alla guida o a bordo di veicoli;
 - c) il personale in servizio di scorta ai gonfaloni civici o alla bandiera nazionale ed europea.

SEZIONE V

DOTAZIONI

Art. 28 - Acquisizioni strumentali e tecniche

1. I materiali, i veicoli, le strumentazioni, i servizi, le forniture ed ogni altro bene in dotazione al Corpo sono impiegati per le sole finalità istituzionali della Polizia Locale.

Art. 29 - Custodia e conservazione delle dotazioni, attrezzature e documenti

1. Gli appartenenti al Corpo sono responsabili della custodia e conservazione delle dotazioni, attrezzature, materiali e documenti loro affidati o dei quali vengano in possesso per motivi di servizio.
2. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere segnalati tempestivamente e per iscritto al Comando.
3. I locali destinati alla Polizia Locale, ed in particolare quelli destinati al ricevimento del pubblico e delle Autorità, devono essere mantenuti costantemente in ordine e rappresentare in maniera decorosa l'Istituzione.

Art. 30 - Veicoli

1. I veicoli destinati al Corpo di Polizia Locale:
 - a) sono quelli assegnati dall'Amministrazione;
 - b) devono presentare arredi funzionali e identificativi conformi alle norme vigenti;
 - c) devono essere immatricolati, ai sensi dell'art. 93, comma 11 del C.d.S. con targa di servizio di cui al Regolamento del 27 aprile 2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - d) devono essere mantenuti in perfetta efficienza ed essere sostituiti, allorché vengano a mancare le condizioni di sicurezza minime per il loro impiego nei servizi di Polizia Stradale;
 - e) possono essere condotti soltanto da personale in uniforme ed appartenente al Corpo;
 - f) devono essere mantenuti costantemente puliti ed in ordine.
2. Ogni guasto identificato o manchevolezza riscontrata deve essere prontamente comunicata al Comando.
3. Il personale che conduce ovvero è trasportato sul veicolo di servizio deve utilizzarlo per le sole finalità di istituto e, fatti salvi i servizi d'emergenza, osservare scrupolosamente le norme del Codice della Strada.
4. La deroga alle norme del Codice della Strada e l'utilizzo dei dispositivi di segnalazione luminosa e acustica per interventi d'emergenza è disciplinato da norme di legge e deve, comunque, essere limitato al minimo indispensabile.
5. Il personale che ha utilizzato il veicolo di servizio deve riconsegnarlo in condizioni di piena efficienza e rifornito di carburante, nonché deve segnalare tempestivamente eventuali danneggiamenti.
6. Il Comando si adopera affinché a tutti gli operatori venga rilasciata la "patente di servizio" prevista dall'art. 139, commi 1 e 2 del Codice della Strada.

Art. 31 - Gonfalone

1. Il Sindaco autorizza la partecipazione alle cerimonie, parate o altre manifestazioni, esso è scortato da due Ispettori o Agenti/Assistenti, i quali seguono l'Alfiere, di norma un Ufficiale, a due passi di distanza.

Art. 32 - Comunicazioni e informazione

1. Tutto il personale che espleta servizio esterno deve recare al seguito, accesa e perfettamente funzionante, una radio ricetrasmittente e/o un telefono cellulare di servizio, con il quale possa essere reperito dal Comando, il telefono di servizio deve essere posto sotto carica preventivamente.
2. È consentito il porto di telefoni cellulari personali, purché il loro utilizzo non rechi manifesto nocumento al servizio prestato.
3. È fatto obbligo al Comando di dare la più ampia informazione ai cittadini dei recapiti (n° telefono d'ufficio, e-mail, siti internet, ecc.) della Polizia Locale.
3. Le forme di tale pubblicità saranno concordate con il Comandante.
4. Gli orari di ricevimento del pubblico devono:
 - essere comunicati all'utenza in via preventiva ed in forme idonee;
 - essere armonizzati con gli orari degli altri Uffici dell'Amministrazione;
 - corrispondere alle esigenze della comunità;
 - non ostacolare l'espletamento delle prevalenti funzioni di istituto;
 - garantire l'accesso del pubblico al servizio e garantire trasparenza e informazione.
5. Per quanto di competenza, il personale del Corpo collabora attivamente alla creazione ed aggiornamento del sito web comunale, fornendo le informazioni ed i dati ritenuti più utili. Ogni informazione conferita per dette finalità dovrà essere preventivamente sottoposta al Comandante, in qualità di responsabile per l'accesso agli atti della Polizia Locale.
6. Il personale degli Uffici distaccati di Polizia Locale deve fornire periodicamente e con puntualità ogni tipo di informazione inerente il servizio che sia espressamente richiesta dal Comando. A tal fine provvederà ad ordinare e revisionare archivi cartacei ed informatici ed alla regolare tenuta di registri, elenchi e statistiche.

Art. 33 - Armi

1. Agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Avigliano è assegnata l'arma, in via continuativa per ragioni di istituto, gli stessi ne curano la detenzione, il porto, l'uso, il trasporto e la manutenzione, secondo quanto disposto dalle leggi vigenti e in osservanza al presente regolamento.
2. Gli appartenenti al Corpo effettuano almeno due sessioni di tiro annuali.

Art. 34 - Tipo delle armi in dotazione

1. L'arma in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'articolo 7 della L. 18.4.1974 n.110 e successive modificazioni, è la pistola semiautomatica di calibro 9 o 7,65.
2. Il Corpo può essere dotato di un massimo di 6 sciabole, il cui uso è riservato ai servizi di rappresentanza.

Art. 35 - Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale con il relativo munizionamento corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza maggiorato del 5%, come dotazione di riserva, salvo i momentanei depositi in armeria dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari, casi di cui all'articolo 8.

2. Il Comandante denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 38 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, le armi acquistate per la dotazione, e comunica al Prefetto il numero complessivo delle armi in dotazione."

Art. 36 - Assegnazione dell'arma e delle munizioni

1. Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di Pubblica Sicurezza svolgono il servizio con l'arma in dotazione, che è obbligatoriamente assegnata una volta superato il primo addestramento di tiro e maneggio, completa di n. 2 caricatori e di n. 30 munizioni.
2. Il mancato superamento del corso di addestramento al tiro e maneggio delle armi comporta il mancato superamento del periodo di prova dell'operatore neoassunto.
3. In via transitoria e fino ad esaurimento, gli obiettori di coscienza, già presenti nel Corpo della Polizia Locale alla data di approvazione del presente regolamento, saranno impiegati, nel rispetto del presente regolamento, secondo le disposizioni del Comando in servizi compatibili con tale posizione di obiettore.
4. L'arma è assegnata in via continuativa a tutti gli appartenenti al Corpo in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, con provvedimento del Comandante comunicato al Prefetto. Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, tramite il numero di matricola dell'arma stessa. Ogni appartenente al Corpo è tenuto a portare con sé il tesserino personale di cui sopra. L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale, nonché dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del comune di appartenenza, e viceversa.
5. Il Comandante, o in caso di urgenza anche il responsabile del reparto, può procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone. Tale provvedimento viene comunicato tempestivamente al Sindaco.

Art. 37 - Modalità di porto dell'arma

1. L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità di cui all'art.5 del D.M. 4.3.1987, n.145 in tutti i casi di impiego in uniforme.
2. Gli addetti al Corpo di Polizia Locale che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva. Nei casi in cui, ai sensi dell'art.4 della Legge 7 Marzo 1986, n. 65, l'addetto al Corpo è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, nonché nei casi in cui è autorizzato, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera a) del D.M. 4 agosto 1987, n.145 a portare l'arma anche fuori dal servizio, l'arma è portata in modo non visibile.
3. I dirigenti, i funzionari e il personale che svolge il servizio in ufficio, ad esclusione dei servizi di guardia, portano l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.
4. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Art. 38 - Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, esplicati fuori del territorio del Comune dagli addetti al Corpo in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza, sono svolti di massima senza l'arma; tuttavia salvo quanto previsto dall'art.9 del D.M.145/87 citato, agli addetti alla Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 39 - Prelevamento e deposito dell'arma

1. L'arma è prelevata presso il consegnatario o sub-consegnatario previa annotazione del provvedimento di assegnazione nell'apposito registro. L'arma deve essere immediatamente affidata al consegnatario o sub-consegnatario nei seguenti casi:

- a) quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;
- b) quando viene a mancare la qualità di agente di P.S.;
- c) all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
- d) tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto, o del Comandante.

Art. 40 - Doveri dell'assegnatario

1. L'addetto al Corpo al quale è assegnata l'arma in via continuativa deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
- c) segnalare immediatamente al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
- d) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro. A tal fine, dovrà in particolare:
- f) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi;
- g) evitare di tenere armi cariche negli uffici, tranne che durante i servizi notturni o esposti al pubblico, avendo presente che l'arma è scarica allorché risulti priva di cartuccia nella camera di scoppio e sia in sicura, ancorché con caricatore inserito;
- h) nell'abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata dei minori;
- i) evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;
- j) segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente efficiente e pulita;
- k) osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
- l) ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.

Art. 41 - Addestramento al tiro

1. Gli appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo. È facoltà del Comandante disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro per tutto o parte del personale.

Art. 42 - Strumenti e presidi tattici difensivi in dotazione

1. Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione del Corpo di Polizia Locale sono disciplinate in conformità al regolamento Regionale e alla Legge Quadro n. 65/1986.
2. Gli strumenti e le apparecchiature tecniche vengono assegnati in dotazione ad Uffici o singoli individui; chi li ha in consegna ne ha la responsabilità ed è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio e a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.
3. Il personale porta in dotazione una mazzetta di segnalazione di colore bianco, regolarmente omologata dal Ministero dell'Interno.
4. Gli operatori di Polizia Locale, oltre alle armi per la difesa personale, possono essere dotati di dispositivi di tutela dell'incolumità personale di limitato impatto visivo, privi di effetti lesivipermanenti, quali lo spray urticante e il bastone estensibile; i modelli utilizzati devono essere preventivamente autorizzati dal Comandante.
5. Gli appartenenti alla Polizia Locale possono portare manette, accuratamente riposte nella loro custodia e saldamente ancorate al cinturone, così come lo spray e il bastone estensibile, nonché utilizzare scudi protettivi per interventi di T.S.O.

Art. 43 - Uniforme

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale hanno l'obbligo, durante il servizio, di indossare correttamente l'uniforme e devono essere armati di pistola, qualora assegnata in dotazione.
2. L'uniforme, i gradi ed i distintivi attribuiti a ciascun addetto della Polizia Locale, in relazione alle funzioni svolte, sono conformi ai modelli ed alle prescrizioni risultanti dalle direttive emanate dalla Regione Basilicata (Legge Regionale n. 41 del 29 dicembre 2009).
3. Appositi spazi, da reperirsi all'interno delle sedi del Comando, devono essere destinati a spogliatoio distinti per il personale maschile e quello femminile, in modo che gli addetti possano indossare la divisa prima dell'inizio del turno o conservare i capi superflui al servizio cui sono adibiti. Gli stessi devono essere dotati di tutte le attrezzature necessarie.
4. Al personale che espleta attività anche temporanea di Polizia Stradale, soprattutto in relazione alle segnalazioni manuali, è sempre fatto obbligo di indossare i previsti capi di abbigliamento rifrangenti. In particolare, durante le ore notturne e negli altri casi di scarsa visibilità, il personale deve indossare almeno il copricapo e i manicotti sugli avambracci, di tessuto rifrangente a luce riflessa bianca, anche ad alta visibilità.
5. Il personale che effettua servizio in ambienti caratterizzati da elementi di particolare pericolo (quali cantieri edili, edifici fatiscenti, località impervie, ecc.) ovvero è esposto a fattori di rischio prevedibili (gas, fumo, polveri, sostanze nocive e/o tossiche ecc.), è tenuto ad utilizzare adeguati strumenti di protezione a tutela della propria incolumità ed integrità fisica.
6. In difetto di dette dotazioni il personale si ritiene legittimamente dispensato dall'adempiere interventi che possano arrecare pregiudizio alla salute.
7. L'uso dell'uniforme, ed in generale di tutti gli oggetti che compongono gli effetti di vestiario, deve essere tassativamente limitato alle sole ore di servizio, con eventuale aggiunta del tempo necessario per gli spostamenti dall'abitazione al posto di lavoro e viceversa.
8. L'attività può essere svolta in abito civile, ove ricorrano particolari motivi di impiego tecnico operativo e previa disposizione del Comandante.
9. Per i servizi di rappresentanza e di scorta al gonfalone dovrà essere indossata l'alta uniforme completa di sciabola (ove previsto) nella forgia di cui all'allegato "A" della Legge Regionale n. 41/2009.
10. Nessun elemento di vestiario viene fornito nei dodici mesi precedenti il collocamento a riposo, salva la sostituzione di quanto fuori uso e necessario al servizio.

11. L'appartenente al Corpo deve indossare i capi di uniforme che gli sono forniti, seguendo le disposizioni fornite dal Comando, portandola con cura e decoro.
12. Deve avere, inoltre cura della persona e della propria igiene personale, evitando di incidere negativamente sul prestigio dell'Amministrazione Comunale.
13. La sostituzione stagionale dell'uniforme segue la disciplina prevista dalle altre Forze di Polizia, salvo diversa disposizione del Comandante.
14. Sull'uniforme possono essere portate, dai singoli appartenenti, le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano, nonché i distintivi di brevetti militari e civili, purché autorizzati dal Comandante, previa esibizione del titolo e del brevetto da parte dei singoli interessati.
15. È vietato variare la foggia dell'uniforme o portare qualunque accessorio personale che possa determinare un pericolo per la propria e altrui incolumità.
16. È fatto divieto anche di portare ogni altro distintivo o apportare qualunque modifica all'uniforme o al grado, se non preventivamente autorizzati dal Comando.
17. È altresì vietato di indossare sopra l'uniforme indumenti, fregi, distintivi, gradi o elementi non previsti dalla normativa regionale e dai regolamenti.

Art. 44 - Placca di servizio

1. Al personale del Corpo di Polizia Locale è assegnata una placca di riconoscimento, recante il numero di matricola, da portare all'altezza del petto, sulla parte sinistra dell'indumento esterno dell'uniforme.
2. Le caratteristiche della placca sono quelle stabilite dalla legge regionale vigente in materia.
3. Il personale deve conservarla con cura e denunciare immediatamente l'eventuale smarrimento al Comando, fatti salvi i provvedimenti disciplinari.
4. La placca pettorale deve essere restituita al Comando all'atto della cessazione del servizio per qualsiasi causa ed è ritirata a cura del Comando, in caso di sospensione dal servizio.

Art. 45 - Tessera di riconoscimento

1. Al personale del Corpo di Polizia Locale è rilasciata una tessera di riconoscimento, conforme al modello predisposto dalla legge regionale vigente.
2. La tessera deve essere portata sempre al seguito, sia in uniforme, sia in abito civile.
3. Il documento ha validità quinquennale, salvo eventuali motivate limitazioni, e deve essere restituito all'atto della cessazione del servizio per qualsiasi causa.
4. La tessera è ritirata a cura del Comando, in caso di sospensione dal servizio.
5. Il personale deve conservare con cura il documento e denunciare immediatamente al Comando l'eventuale smarrimento.

SEZIONE VI

RICONOSCIMENTI

Art. 46 - Encomi ed elogi

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale che si siano distinti per atti eccezionali di merito e di coraggio, possono essere premiati, in relazione all'importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti come segue:

- a) elogio scritto del Comandante;
- b) encomio del Sindaco del Comune di appartenenza o di altro Comune in cui l'operatore ha prestato l'opera meritevole. È conferito come riconoscimento di applicazione e impegno professionale, oltre il doveroso espletamento dei compiti istituzionali, al personale che abbia dimostrato attaccamento al servizio, spirito d'iniziativa, capacità professionale e abbia conseguito apprezzabili risultati nei compiti d'istituto;
- c) encomio solenne deliberato dalla Giunta Comunale in cui l'operatore abbia prestato l'opera meritevole. È conferito al personale che abbia dimostrato di possedere, in relazione alla qualifica ricoperta, spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa;
- d) Proposta di ricompensa al valore, da rilasciarsi da parte del Ministero dell'Interno per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo.

2. La proposta per il conferimento delle ricompense di cui ai punti da "b" ad "d" del precedente comma è formulata dal Comandante al Sindaco e deve contenere una relazione descrittiva dell'avvenimento, corredata da tutti i documenti necessari per una esatta valutazione del merito. La proposta deve essere formulata entro novanta giorni dalla conclusione dell'attività o del fatto cui è riferita.

3. La concessione delle ricompense è annotata sullo stato di servizio del personale interessato, inserito nel fascicolo personale, e ufficializzati in occasione della giornata della Polizia Locale.

SEZIONE VII

NORME FINALI E DI RINVIO

Art. 47 - Relazioni sindacali

1. L'organizzazione del Corpo di Polizia Locale e l'espletamento dei servizi d'istituto sono improntati al rispetto dei modelli relazionali previsti dalle vigenti norme contrattuali, al fine di garantire un corretto sistema di relazioni sindacali, che consenta una efficace attività di partecipazione delle rappresentanze sindacali unitarie e delle organizzazioni sindacali, nonché lo sviluppo sia della qualità e quantità dei servizi resi ai cittadini, sia della professionalità e del miglioramento delle condizioni di lavoro degli appartenenti al Corpo.

Art. 48 - Pari opportunità

1. Le regole di funzionamento del Corpo di Polizia Locale si uniformano al principio delle pari opportunità, intese come diritto di "qualità di vita e parità sostanziale" nel lavoro per donne e uomini, senza discriminazione alcuna nell'assegnazione di qualsiasi servizio al personale di un sesso rispetto ad un altro.
2. È cura del Comandante del Corpo rendere operativo tale principio, eliminando ogni forma di discriminazione, con lo scopo di rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la realizzazione delle pari opportunità.

Art. 49 - Servizi effettuati per conto di privati

1. Il Comando può disporre che siano svolti da parte del proprio personale servizi a favore di iniziative di privati. I servizi sono autorizzati, purché non vengano pregiudicate la funzionalità e l'efficienza del lavoro reso alle dipendenze del Comune, compatibilmente con le esigenze dei servizi di istituto, nel rispetto della normativa vigente. (art. 22 comma 3 bis del D.L. 50/2017 convertito nella L. 96/2017.)
2. Tali servizi potranno riguardare soltanto compiti uguali a quelli derivanti dalle funzioni di istituto del Corpo.
3. I privati interessati devono fare richiesta scritta, e hanno l'obbligo di osservare le disposizioni che saranno appositamente fornite dal Comando di Polizia Locale.

Art. 50 - Disposizioni transitorie e finali

1. In fase di prima applicazione il Corpo di Polizia Locale adegua i gradi già conferiti al proprio personale secondo la tabella di comparazione di cui all'allegato "B" al presente Regolamento e alla Tabella "E" allegata alla Legge Regionale 29 dicembre 2009, n. 41. Per tale adeguamento provvede il Comandante con propri atti.

Art. 51 - Approvazione

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, è pubblicato all'Albo on-line dell'Ente.

Art. 52 - Comunicazione del Regolamento

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 7 marzo 1986, n. 65, il presente regolamento, divenuto efficace, è trasmesso al Ministero dell'Interno per il tramite dell'Ufficio Territoriale del Governo di Potenza.

Art. 53 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento diventa esecutivo, ai sensi di legge, con la pubblicazione all'Albo online del Comune di Avigliano (PZ).
2. Il presente Regolamento abroga e sostituisce il precedente regolamento del Corpo di Polizia Locale e le disposizioni in esso contenute sostituiscono ogni norma di Regolamento comunale in contrasto con esse.

CODICE ETICO EUROPEO PER LA POLIZIA

Raccomandazione n. 2001/10 Rec del Comitato dei ministri degli Stati membri sul Codice europeo di etica della Polizia 765a riunione del Comitato dei ministri, 19 settembre 2001

Definizione del campo di applicazione

Questo codice si applica alle forze o ai servizi di Polizia pubblici tradizionali o altri organi autorizzati e/o controllati dai poteri pubblici il primo obiettivo dei quali consiste nell'assicurare il mantenimento dell'ordine nella società civile e che sono autorizzati dallo Stato all'impiego della forza e/o alcuni poteri speciali per raggiungere questo obiettivo.

Cap I. Obiettivi della Polizia.

Art.1. I principali scopi della Polizia consistono, in una società democratica retta dal principio della preminenza del diritto

- nell'assicurare il mantenimento della tranquillità pubblica, il rispetto della legge e l'ordine nella società
- nel proteggere e nel rispettare le libertà e i diritti fondamentali dell'individuo quali sono consacrati specificamente dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo
- nel prevenire e nel combattere la criminalità
- nell'indagare sulla criminalità
- nel fornire assistenza e servizi alla popolazione.

Cap. II. Basi giuridiche della Polizia.

Art. 2. La Polizia è un organo pubblico che deve essere disciplinato dalla legge.

Art. 3. Le operazioni di Polizia devono sempre essere condotte conformemente al diritto interno e alle norme internazionali accettate dagli Stati.

Art. 4. La legislazione che regola la Polizia deve essere conoscibile dai cittadini e sufficientemente chiara e precisa. All'occorrenza deve essere completata da regolamenti ugualmente chiari e conoscibili dai cittadini.

Art. 5. Il personale di Polizia è sottoposto alla stessa legislazione dei cittadini comuni. Le eccezioni a questo principio non possono giustificarsi altro che per assicurare il buono svolgimento dell'attività della Polizia in una società democratica.

Cap. III. La Polizia e il sistema di giustizia penale.

Art. 6. Una netta distinzione deve essere stabilita tra il ruolo della Polizia e quello del sistema giudiziario, delle procure e del sistema penitenziario. La Polizia non deve avere alcun potere di controllo su questi organi.

Art. 7. La Polizia deve rispettare rigorosamente l'indipendenza e l'imparzialità dei giudici. La Polizia, in particolare, non deve né sollevare obiezioni ai legittimi giudizi o decisioni giudiziarie né ostacolare la loro esecuzione.

Art. 8. La Polizia non deve, in linea di principio, esercitare funzioni giudiziarie. Ogni delega dei poteri giudiziari della Polizia deve essere limitata e prevista per legge. Deve essere sempre consentito contestare davanti a un organo giudiziario qualunque atto, decisione od omissione della Polizia relativo a diritti individuali.

Art. 9. È necessario assicurare una cooperazione funzionale e appropriata tra la Polizia e il Pubblico Ministero. Nei Paesi in cui la Polizia è collocata sotto l'autorità del Pubblico Ministero o dei magistrati istruttori essa deve ricevere delle istruzioni chiare quanto alle priorità che determinano la politica in materia di indagini criminali e allo svolgimento di queste ultime. La Polizia deve tenere i magistrati istruttori o il Pubblico Ministero informati circa le modalità con le quali le loro istruzioni sono attuate. In particolare, deve rendere conto regolarmente dell'evoluzione degli affari penali.

Art. 10. La Polizia deve rispettare il ruolo degli avvocati della difesa nel processo di giustizia penale e, se occorre, contribuire ad assicurare un diritto effettivo all'accesso all'assistenza giuridica, in particolare nei casi di persone private della libertà.

Art. 11. La Polizia non deve sostituirsi al personale penitenziario salvo in casi di urgenza.

Cap. IV. Organizzazione delle strutture della Polizia.

a) In generale.

Art. 12. La Polizia deve essere organizzata in modo che i suoi componenti possano godere del rispetto della popolazione in quanto personale professionale incaricato di far applicare la legge e in quanto prestatori di un servizio.

Art. 13. I servizi di Polizia devono esercitare la loro funzione di polizia nella società civile sotto la responsabilità delle autorità civili.

Art. 14. La Polizia e il personale in uniforme devono normalmente essere facilmente riconoscibili.

Art. 15. Il servizio di polizia deve godere di un'indipendenza operativa sufficiente nei confronti degli altri organi dello Stato nel compimento dei compiti che sono affidati alla Polizia e dei quali questa deve essere pienamente responsabile.

Art. 16. Il personale di polizia deve essere, a tutti i livelli della gerarchia, personalmente responsabile dei propri atti, delle proprie omissioni e degli ordini dati ai subordinati.

Art. 17. L'organizzazione della Polizia deve comportare una catena di comando chiaramente definita. Deve essere possibile, in ogni caso, determinare il superiore responsabile in ultima analisi degli atti e delle omissioni di un componente del personale di polizia.

Art. 18. La Polizia deve essere organizzata in modo da promuovere buoni rapporti con la popolazione e all'occorrenza una cooperazione effettiva con gli altri organismi, le comunità locali, le organizzazioni non governative ed altre rappresentanze della popolazione compresi i gruppi etnici minoritari.

Art. 19. I servizi di Polizia devono essere pronti a fornire ai cittadini informazioni obiettive sulle loro attività senza peraltro svelare informazioni riservate, confidenziali. Devono essere elaborate linee direttrici professionali per regolamentare i rapporti con i media.

Art. 20. L'organizzazione dei servizi di Polizia deve comportare misure efficaci per garantire l'integrità del personale di Polizia e l'adeguatezza dei loro comportamenti rispetto all'esecuzione della loro missione, in particolare, il rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali della persona consacrati specificamente dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.

Art. 21. Misure efficaci per lottare contro la corruzione devono essere poste in opera a tutti i livelli dei servizi della Polizia.

b) Qualificazioni, reclutamento e fidelizzazione del personale di Polizia.

Art. 22. Il personale di Polizia, quale che sia il suo livello di ingresso nella professione, deve essere reclutato sulla base della sua competenza e delle esperienze personali che devono essere adatte agli obiettivi della Polizia.

Art. 23. Il personale di Polizia deve essere in grado di dar prova di discernimento, di apertura mentale, di maturità, di senso della giustizia, di capacità di comunicazione e all'occorrenza di attitudine a dirigere e organizzare. Deve inoltre avere una buona comprensione dei problemi sociali, culturali e comunitari.

Art. 24. Le persone che sono state riconosciute colpevoli di infrazioni gravi non devono esercitare funzioni nella Polizia.

Art. 25. Le procedure di reclutamento devono basarsi su criteri obiettivi e non discriminatori e il reclutamento deve intervenire dopo un indispensabile esame delle candidature. Conviene inoltre applicare una politica mirante a reclutare uomini e donne rappresentanti le diverse componenti della società, compresi gruppi etnici minoritari, essendo obiettivo ultimo che il personale di Polizia rifletta la società al servizio della quale si colloca.

c) Formazione del personale di Polizia.

Art. 26. La formazione del personale di Polizia deve basarsi sui principi fondamentali, che sono la democrazia, lo Stato di diritto, la protezione dei diritti dell'uomo, e deve essere concepita in funzione degli obiettivi della Polizia.

Art. 27. La formazione generale delle persone del personale di Polizia deve essere altresì aperta per quanto possibile verso la società.

Art. 28. La formazione generale iniziale dovrebbe preferibilmente essere seguita da periodi regolari di formazione continua e di formazione specializzata e all'occorrenza di formazione ai compiti dei quadri (compiti direttivi e gestionali).

Art. 29. Una formazione pratica relativa all'impiego della forza e ai suoi limiti in relazione ai principi stabiliti in materia di diritti dell'uomo e specificamente dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della corrispondente giurisprudenza deve essere integrata nella formazione della Polizia a tutti i livelli.

Art. 30. La formazione del personale di Polizia deve pienamente comprendere la necessità di combattere il razzismo e la xenofobia.

d) I diritti del personale di Polizia.

Art. 31. Il personale di Polizia deve per regola generale beneficiare degli stessi diritti civili e politici degli altri cittadini. Restrizioni a questi diritti non sono possibili altro che se necessari all'esercizio delle funzioni di Polizia in una società democratica conformemente alla legge e alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Art. 32. Il personale di Polizia deve godere, in quanto funzionari, di una gamma di diritti sociali ed economici estesa per quanto possibile: in particolare deve godere del diritto di associazione sindacale e del diritto di partecipare alle istanze rappresentative, del diritto di percepire una remunerazione adeguata, del diritto ad una copertura sociale e di misure specifiche di protezione della salute e della sicurezza, tenuto conto del carattere particolare dell'attività della Polizia.

Art. 33. Qualunque misura disciplinare presa nei confronti di un membro della Polizia deve essere sottoposta al controllo di un organo indipendente o di un tribunale.

Art. 34. L'autorità pubblica deve sostenere il personale di Polizia che venga criticato senza fondamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Cap. V. Principi direttivi concernenti l'intervento della Polizia.

a) Principi direttivi concernenti l'intervento della Polizia: Principi generali.

- Art. 35. La Polizia e tutti gli interventi della Polizia devono rispettare il diritto di ciascuna persona alla vita.
- Art. 36. La Polizia non può infliggere, incoraggiare o tollerare qualunque trattamento inumano o degradante in nessuna circostanza.
- Art. 37. La Polizia non può ricorrere alla forza se non in caso di assoluta necessità e unicamente per conseguire un obiettivo legittimo.
- Art. 38. La Polizia deve sistematicamente verificare la legalità delle operazioni che si propone di compiere.
- Art. 39. Il personale di Polizia deve eseguire gli ordini regolarmente dati dai superiori, ma ha il dovere di astenersi dall'esecuzione di quelli manifestamente illegali e di fare rapporto, relativamente a tali casi, senza timore di nessuna sanzione.
- Art. 40. La Polizia deve adempiere alle sue funzioni in maniera equa, ispirandosi in particolare ai principi di imparzialità e di non discriminazione.
- Art. 41. La Polizia non deve attentare ai diritti di nessuno e deve rispettare la privacy, salvo il caso di assoluta necessità ed unicamente per realizzare un legittimo obiettivo.
- Art. 42. La raccolta, l'archiviazione, l'utilizzazione dei dati personali da parte della Polizia devono essere conformi ai principi internazionali che regolano la protezione dei dati e in particolare essere limitati a ciò che è necessario alla realizzazione di obiettivi leciti, legittimi e specifici.
- Art. 43. Nello svolgimento della sua missione la Polizia deve sempre tenere presenti i diritti fondamentali di ciascuno quali la libertà di pensiero, di coscienza, di religione, di espressione, di riunione pacifica, di circolazione e il diritto al rispetto dei propri beni.
- Art. 44. Il personale di Polizia deve agire con integrità e rispetto verso la popolazione, tenendo conto in modo del tutto speciale della situazione degli individui che fanno parte di gruppi particolarmente vulnerabili.
- Art. 45. Il personale di Polizia in occasione dei suoi interventi deve normalmente essere in grado di dar conto della propria qualità di membro della Polizia e della propria identità professionale.
- Art. 46. Il personale di Polizia deve opporsi a qualunque forma di corruzione nella Polizia. Deve informare i propri superiori e gli altri organi competenti di qualunque caso di corruzione nella Polizia.

b) Principi direttivi concernenti l'azione/l'intervento della Polizia.

Situazioni specifiche.

1. Inchieste di Polizia

- Art. 47. Le inchieste di Polizia devono essere fondate quanto meno sul ragionevole sospetto che sia stata commessa o che stia per essere commessa una qualche infrazione.
- Art. 48. La Polizia deve rispettare i principi secondo i quali chiunque è accusato di un delitto deve essere presunto innocente fino a che sia stato giudicato colpevole da un tribunale e deve beneficiare di alcuni diritti, in particolare quello di essere informato, nel più breve tempo possibile, dell'accusa formulata a suo carico e di preparare la sua difesa, sia di persona, sia per mezzo di un avvocato di sua scelta.
- Art. 49. Le indagini di Polizia devono essere obiettive ed eque. Devono tener conto dei bisogni specifici di persone, quali i fanciulli, gli adolescenti, le donne, i membri di minoranze, comprese quelle etniche, o le persone vulnerabili, ed adattarsi in relazione a queste specificità.
- Art. 50. Converrà stabilire, tenendo conto dei principi enunciati dal precedente articolo 48, alcune linee direttive relative alla condotta durante gli interrogatori di Polizia. In particolare, è necessario assicurarsi che questi interrogatori si svolgano in modo equo e che pertanto gli interessati siano informati delle ragioni dell'interrogatorio e di altri fatti pertinenti. Il tenore del contenuto degli interrogatori di Polizia deve essere sistematicamente documentato.
- Art. 51. La Polizia deve essere consapevole dei bisogni specifici dei testimoni e osservare talune regole per quanto riguarda la protezione e l'assistenza che possono essere assicurate ai testimoni durante l'indagine, in particolare allorché vi è il rischio di intimidazione.

Art. 52. La Polizia deve assicurare alle vittime della criminalità senza alcuna discriminazione il sostegno, l'assistenza e l'informazione delle quali esse hanno bisogno.

Art. 53. La Polizia deve fornire servizi di interpretariato necessari durante il corso della indagine di Polizia.

2. Arresto - Privazione della libertà per iniziativa della Polizia.

Art. 54. La privazione della libertà deve essere limitata per quanto possibile ed essere applicata tenendo conto della dignità, della vulnerabilità e dei bisogni personali di ogni persona detenuta. La collocazione in arresto provvisorio ("garde à vue") deve essere sistematicamente documentata in un registro.

Art. 55. La Polizia deve, per quanto è possibile in accordo con la legge nazionale, informare rapidamente ciascuna persona privata della libertà delle ragioni di questa privazione di libertà e di ogni accusa mossa a carico della medesima. E deve altresì informare, senza ritardo, ogni persona privata della libertà della procedura che è applicabile nel suo caso.

Art. 56. La Polizia deve garantire la sicurezza delle persone in arresto provvisorio ("garde à vue"), vegliare sul loro stato di salute e assicurare loro condizioni di igiene soddisfacenti ed un'alimentazione adeguata. Le celle di Polizia previste a questo fine devono essere di una misura ragionevole, disporre di un'illuminazione, di una ventilazione adatta ed essere equipaggiate in modo da permettere il riposo.

Art. 57. Le persone private della libertà dalla Polizia devono avere il diritto di notificare la loro detenzione ad una terza persona, di accedere ad un avvocato e di essere esaminate da un medico conformemente alla loro scelta per quanto possibile.

Art. 58. La Polizia deve per quanto possibile separare le persone private della loro libertà presunte colpevoli di un'infrazione penale da quelle private della libertà per altre ragioni. Deve normalmente separare gli uomini dalle donne e le persone maggiorenni dalle persone minorenni private della libertà.

Cap. VI. Responsabilità e controllo della Polizia.

Art. 59. La Polizia deve essere responsabile davanti allo Stato, i cittadini e i loro rappresentanti. Deve essere oggetto di un controllo esterno efficace.

Art. 60. Il controllo della Polizia da parte dello Stato deve essere ripartito tra i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.

Art. 61. I poteri pubblici devono mettere in atto procedure effettive ed imparziali di ricorso nei confronti della Polizia.

Art. 62. È opportuno incoraggiare la messa in opera di meccanismi che favoriscono la responsabilità e che si fondano sulla comunicazione e la comprensione tra la popolazione e la Polizia.

Art. 63. Codici di deontologia della Polizia fondati sui principi enunciati nella presente raccomandazione devono essere elaborati negli Stati membri e supervisionati da organi appropriati.

Cap VII. Ricerca e cooperazione internazionale.

Art. 64. Gli Stati membri devono favorire e incoraggiare i lavori di ricerca sulla Polizia, sia che vengano effettuati dalla Polizia stessa o da istituzioni esterne.

Art. 65. È opportuno promuovere la cooperazione internazionale sulle questioni di etica della Polizia e sugli aspetti della sua azione relativi ai diritti dell'uomo.

Art. 66. I modi per promuovere i principi enunciati nella presente raccomandazione e la loro attuazione devono formare oggetto di un esame attento da parte del Consiglio d'Europa.

